



**COMUNE DI NOVENTA PADOVANA
PROVINCIA DI PADOVA**

**REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE
DISCIPLINA PER IL POTENZIAMENTO DELLE RISORSE
STRUMENTALI DEGLI UFFICI COMUNALI PROPOSTI ALLA GESTIONE
DELLE ENTRATE E DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO
DEL PERSONALE COINVOLTO NELL'ATTIVITA' DI RECUPERO
EVASIONE IMU, TARI E TRIBUTI ERARIALI E CONTRIBUTI SOCIALI
NON CORRISPOSTI, AI SENSI DELL'ART.1, CO. 1091 DELLA L. 30
DICEMBRE 2018, N. 145**

Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 24/10/2019

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento ha per oggetto la ripartizione dell'incentivo previsto dal comma 1091 della Legge Finanziaria 2019, L. 145/2018;
2. Lo scopo del presente regolamento è l'attribuzione degli incentivi economici finalizzati a promuovere l'efficienza e l'efficacia dell'accertamento dell'evasione dell'Imposta Municipale Propria, della Tassa Rifiuti, dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'art. 1 del D.L. 30.09.2005 n. 203, convertito con modificazioni dalla L. 02.12.2005 n. 248. Tale incentivo sarà impiegato per il potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio tributi e al trattamento accessorio del personale dipendente, in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs 25 maggio 2017, n. 75, impegnato nell'attività di accertamento dell'evasione.

Articolo 2

(Soggetti interessati)

1. Il presente regolamento si applica al personale in servizio presso l'ufficio tributi.
2. Il presente regolamento si applica altresì al personale comunale che nel corso dell'anno sia stato attivamente coinvolto nell'attività accertativa IMU-TARI collaborando e supportando l'ufficio tributi o comunque effettivamente coinvolto nelle attività connesse all'accertamento, quali ad esempio: notifica degli avvisi di accertamento; imbustamento, compilazione indirizzi raccomandate/atti giudiziari, spedizione degli avvisi di accertamento.
3. Relativamente all'attività di recupero ed evasione dei tributi erariali e contributi sociali non corrisposti, il presente regolamento si applica al personale coinvolto appartenente oltre all'ufficio tributi, anche agli altri uffici che predispongono le segnalazioni.

Articolo 3

(Attività di controllo IMU -TARI)

1. L'attività di controllo, volta ad individuare la vera e propria evasione tributaria, è realizzata nel rispetto del principio di trasparenza e imparzialità dell'azione d'accertamento.
2. L'attività di controllo dell'ufficio tributi consiste in tutti i compiti di ordinaria e straordinaria gestione, rientranti tra le competenze del responsabile d'imposta, in conformità alle disposizioni legislative.
3. Per recupero dell'evasione tributaria deve intendersi l'attività svolta dall'ufficio tributi, diretta al controllo e alla repressione delle omissioni evasioni o elusioni nella presentazione delle denunce tributarie obbligatorie ed in conseguenza dei versamenti parziali o omessi, dovuti dai contribuenti nell'ambito del territorio comunale.
4. L'attività di controllo consiste nella bonifica dei dati di possesso dell'ufficio tributi e nella successiva emissione di accertamenti d'ufficio e di rettifica, di solleciti, di ingiunzioni al pagamento dei contribuenti morosi ed infine nell'emissione dei ruoli coattivi esattoriali.

Articolo 4

(Attività di controllo tributi erariali e contributi sociali non corrisposti)

1. L'attività di controllo dei tributi erariali e contributi sociali non corrisposti, realizzata sempre nel rispetto del principio di trasparenza e imparzialità dell'azione d'accertamento, consiste nel segnalare all'ufficio tributi, a seguito di verifiche effettuate dai vari uffici comunali, atti, fatti e negozi che evidenziano comportamenti evasivi ed elusivi commessi da persone fisiche e/o giuridiche.
2. La segnalazione dovrà essere presentata all'ufficio tributi con comunicazione di protocollo interno allegando ogni documento di supporto.
3. Sulle base delle suddette segnalazioni, l'ufficio tributi procederà alle segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate.

Articolo 5

(Costituzione del fondo da destinare a compenso incentivante e del fondo da destinare al potenziamento delle risorse strumentali dell'Ufficio Tributi)

1. Per ciascun anno è costituito un fondo in cui confluiscono le risorse destinate alle finalità di cui all'art. 1, comma 1091, della L. 145/2018, quantificato secondo le modalità previste dall'art. 18 bis del regolamento comunale delle entrate e come indicato nei commi seguenti.
2. Per ciascun anno è costituito un fondo quantificato nella misura del 5 (cinque) per cento del gettito conseguente agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti, accertato ed effettivamente riscosso nell'esercizio finanziario precedente a quello di riferimento e risultante dal rendiconto approvato.
3. Tale fondo viene destinato per una quota del 10 (dieci) per cento al potenziamento dell'ufficio tributi. Il predetto potenziamento consiste nel miglioramento dei supporti tecnici ed informatici dell'ufficio tributi e nella formazione di personale adibito alle attività di controllo e accertamento tributario.
4. La quota del 90 (novanta) per cento del fondo di cui al comma 1 del presente articolo viene destinata all'incentivazione del personale dell'ufficio tributi impegnato all'attività di controllo e ad altro personale dell'Ente coinvolto nelle procedure di accertamento secondo le ripartizioni stabilite all'articolo 6, comma 1 del presente regolamento.
5. Il fondo incentivante è costituito altresì dal 5 (cinque) per cento della somma incassata nell'esercizio finanziario precedente a quello di riferimento risultante dal rendiconto, riguardante il maggior gettito di tributi erariali e contributi sociali non corrisposti, riconosciuti dall'Agenzia delle Entrate a seguito delle segnalazioni qualificate da parte del Comune. Tale fondo viene destinato per una quota del 10 (dieci) per cento al potenziamento dell'ufficio tributi per le finalità di cui al comma 3 del presente articolo. Il 90 (novanta) per cento verrà destinato all'incentivazione del personale degli uffici coinvolti nelle segnalazioni secondo le ripartizioni stabilite all'articolo 6, comma 3 del presente regolamento.

Articolo 6

(Ripartizione del compenso incentivante)

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo IMU-TARI sono attribuiti al personale dell'Ente nell'ambito delle seguenti percentuali massime:
 - funzionario responsabile del tributo 15%;
 - personale dell'ufficio tributi addetto all'accertamento 85%, fermo restando quanto previsto al comma 2 del presente articolo;
 - personale addetto alla notifica degli avvisi di accertamento IMU-TARI, 10% in relazione agli avvisi notificati che risultino incassati;
 - personale addetto alle operazioni di imbustamento, compilazione indirizzi raccomandate/atti giudiziari, spedizione degli avvisi di accertamento IMU-TARI, 5% in relazione agli avvisi spediti che risultino incassati;
 - altro personale interno all'ente eventualmente coinvolto nell'attività di collaborazione e supporto all'ufficio tributi per l'accertamento IMU-TARI, 2% in relazione agli avvisi per i quali è stato prestato supporto che risultino effettivamente incassati;
2. Le somme da destinare al personale diverso dal responsabile del tributo e da quello dell'ufficio tributi vengono attinte direttamente dalla quota di fondo riservata al personale dell'Ufficio Tributi, in relazione all'effettiva attività prestata;
3. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo derivante dai tributi erariali e contributi sociali non corrisposti, sono:
 - Funzionario responsabile della segnalazione 15%
 - Personale che elabora e trasmette la segnalazione 85%, da suddividere in parti uguali tra il personale dell'ufficio tributi e i nominativi che dovranno essere indicati nella comunicazione di protocollo interno della segnalazione presentata allo stesso ufficio tributi.

Art. 7

(Collaborazione tra Ufficio Tributi e altri Uffici in relazione ad IMU-TARI)

1. La collaborazione che gli altri uffici devono prestare nell'ambito dell'attività, deve essere una collaborazione continuativa e costante in relazione a tutti gli avvisi di accertamento IMU e TARI trasmessi dall'ufficio tributi per le rispettive operazioni di cui all'art. 2. A tal fine il Responsabile dell'Ufficio Tributi predispone una relazione sulla base dei dati forniti dall'Ufficio Tributi.
2. La collaborazione di altri Uffici con l'Ufficio Tributi, verrà valuta dal Responsabile dell'Ufficio Tributi con apposita relazione sulla base dei dati forniti dall'Ufficio Tributi.

Art.8

(Liquidazione del compenso incentivante)

1. All'inizio di ciascun esercizio finanziario, il responsabile dell'ufficio tributi, con propria determina provvede a quantificare le somme rimosse nell'esercizio precedente, sia a competenza che a residuo e ad impegnare l'importo del compenso, al lordo degli oneri previdenziali ed assistenziali, ripartendo lo stesso tra i dipendenti coinvolti secondo quanto previsto dall'art. 6 e 7.

2. Le somme che costituiscono la quota del fondo destinata all'incentivazione del personale sono inclusive degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'Ente.
3. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente ai sensi dell'articolo 1, comma 1091 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, non possono superare l'importo del 15% del trattamento economico tabellare per tredici mensilità del CCNL vigente.
4. In considerazione dell'importo complessivo che non potrà essere superiore alla percentuale delle entrate stabilita dalla legge nel limite massimo del 5%, la spesa complessiva del personale dovrà includere i contributi assistenziali e previdenziali a carico del Comune nonché l'IRAP da versare su tali incentivi, così come l'IVA nella spesa complessiva del materiale di supporto all'ufficio tributi. Gli importi distribuiti, opereranno in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 solo se i documenti di bilancio siano stati approvati nei termini
5. Qualora gli incentivi calcolati eccedano il limite di cui al comma precedente, le relative eccedenze nell'anno di riferimento non potranno essere corrisposte negli anni successivi e andranno ad alimentare il fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio tributi.
6. Al responsabile dell'ufficio tributi e al responsabile della segnalazione, la quota incentivo sommata alla quota della retribuzione di risultato stabilita dall'ente, non può superare l'importo massimo previsto dal CCNL. La quota di incentivo che supera il predetto limite di maggiorazione della retribuzione di risultato viene ripartito tra il restante personale dell'ufficio tributi o al personale coinvolto nella segnalazione.

Art. 9
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 01.01.2020 e viene applicato a decorrere dalle riscossioni di cui all'attività di controllo IMU-TARI e di tributi erariali e contributi sociali non corrisposti, certificati dal consuntivo dell'anno 2019.